



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 88 in data 02-07-2018

Oggetto: FALLIMENTO C.I.C. – RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO.

L'anno **duemiladiciotto** addì **due** del mese di **Luglio** alle ore **21:30** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ERCULIANI SERGIO	SINDACO	X	
GRASSI ENRICA	ASSESSORE	X	
LAMBERTI MAURO	ASSESSORE	X	
MASSAINI CINZIA	ASSESSORE	X	
FACCINI CRISTINA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Ciraulo dott.ssa Maria la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Porlezza ha stipulato una Convenzione Urbanistica in data 8.6.2001, rep.1177, successivamente aggiornata con atto dell'8 agosto 2008, al fine di disciplinare l'edificazione di un'area urbana, mediante l'esecuzione di due piani attuativi, P.A. 10/1 e P.A. 10/2, per la realizzazione di un complesso immobiliare con destinazione turistico-alberghiera, denominato "Porto Letizia";
- in relazione alle suddette convenzioni, la società Morganite s.r.l. ha assunto, originariamente in solido con altre proprietà e poi a proprio carico, una serie di obblighi, sia di pagamento che di *facere*, nei confronti del Comune;
- con atto in data 8.8.2009, prot.n. 4397 l'Amministrazione Comunale, essendosi verificato l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti, presupposto per l'escussione delle somme garantite, ha proceduto ad intimare alle società che avevano prestato le fidejussioni di versare l'importo oggetto di tali garanzie;
- con sentenza n. 287 dell'1 giugno 2009, il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di Morganite s.r.l. e, conseguentemente, attesa l'entità dell'importo e la complessità della situazione creditoria del Comune nei confronti della fallita, l'Amministrazione ha reputato necessario ed opportuno conferire l'incarico – con deliberazione di Giunta Comunale n.222 in data 27/11/2009- per l'assistenza nell'insinuazione al passivo ad un professionista, esperto nella materia, individuato nell'Avv. Monica Iacovello, dello Studio Bonelli Erede Pappalardo di Milano del fallimento Morganite s.r.l.;

Rilevato che:

- l'Amministrazione Comunale, essendo venuta a conoscenza del fallimento della Società Centro Italia Compagnia di Cauzioni e Fidejussioni S.P.A, soggetto fideiubente la garanzia di maggior importo per l'esecuzione delle urbanizzazioni secondarie del complesso, l'Amministrazione ha conferito -con deliberazione di Giunta Comunale n.186 in data 30/9/2009- all'avvocato Monica Iacoviello anche l'incarico per l'assistenza nel giudizio di insinuazione al passivo di detto soggetto, in quanto procedimento collegato a quello avente ad oggetto le obbligazioni principali -di cui alla deliberazione citata n.222/2009-, per non lasciare intentata alcuna azione che potesse pregiudicare le ragioni creditorie del Comune;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.3 in data 12/01/2010, è stato autorizzato il Sindaco a proporre il giudizio di opposizione allo stato passivo avendo il curatore fallimentare rigettato parzialmente le ragioni creditorie fatte valere dal Comune;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale nr 65 in data 18/5/2018:

- venivano date direttive agli uffici per la prosecuzione dell'attività da parte dell'avvocato Iacoviello, in particolare per procedere alla valutazione delle procedure esecutive da intraprendere per la riscossione dei crediti del Comune nei confronti di Morganite srl;
- si stabiliva di rinviare la decisione in merito prosecuzione del giudizio fallimentare contro CIC in attesa della relazione da parte del legale dell'Ente, in merito alla convenienza ed opportunità;

Vista la nota pervenuta in data 2/7/2018 al prot. nr 5320 con la quale l'avvocato Monica Iacoviello comunica quanto segue: *"... il Curatore del Fallimento C.I.C. esclude in modo certo, di avere attivo per soddisfare il credito del Comune, ove il giudizio per l'insinuazione tardiva del credito derivante dalla polizza fideiussoria avesse esito positivo. Alla luce di ciò ritengo che il Comune dovrebbe valutare di rinunciare agli atti del giudizio, evitando la prosecuzione all'udienza del 4 luglio p.v., al fine di evitare spese ulteriori senza alcuna prospettiva di recupero, spese che non vi saranno, nel caso di non costituzione"*;

Ritenuto, pertanto, alla luce dell'indicazione dell'Avvocato Iacoviello di rinunciare agli atti del giudizio, evitando la prosecuzione all'udienza del 4 luglio p.v., al fine di sostenere spese ulteriori senza alcuna prospettiva di recupero, spese che, inoltre, non vi saranno nel caso di non costituzione;

PRESO ATTO del parere favorevole in linea tecnica da parte del Responsabile Supplente del Servizio Amministrativo e da parte del Responsabile del Servizio Tecnico;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

-di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di prendere atto della nota pervenuta in data 2/7/2018 al prot. nr 5320 con la quale l'avvocato Monica Iacoviello comunica quanto segue: "*... il Curatore del Fallimento C.I.C. esclude in modo certo, di avere attivo per soddisfare il credito del Comune, ove il giudizio per l'insinuazione tardiva del credito derivante dalla polizza fideiussoria avesse esito positivo. Alla luce di ciò ritengo che il Comune dovrebbe valutare di rinunciare agli atti del giudizio, evitando la prosecuzione all'udienza del 4 luglio p.v., al fine di evitare spese ulteriori senza alcuna prospettiva di recupero, spese che non vi saranno, nel caso di non costituzione*";

- di rinunciare agli atti del giudizio, evitando la prosecuzione all'udienza del 4 luglio p.v., al fine di sostenere spese ulteriori senza alcuna prospettiva di recupero, spese che, inoltre, non vi saranno nel caso di non costituzione.

INDI, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs.267/2000.



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

ATTO N. 88 DEL 02-07-2018

OGGETTO: FALLIMENTO C.I.C. – RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione MARIA CIRAULO certifica che copia del presente atto viene pubblicato il giorno 16-10-2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 31-10-2018.

Addi, 16-10-2018

Il Responsabile della pubblicazione
CIRAULO MARIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.